

**CONFISCA DI IMMOBILE PIGNORATO E  
IMMERITEVOLEZZA DEL CREDITORE IPOTECARIO.  
REVOCA DELLA CONFISCA A FAVORE  
DELL'AGGIUDICATARIO IN BUONA FEDE.**

Note a Trib. Milano penale 15 gennaio 2021

di LUCA SALATI

*“Chi è causa del suo mal pianga se stesso” e “Chi prima arriva meglio alloggia”* sono due noti aforismi che ben si addicono al *dictum* dell'ordinanza in commento, pubblicata il 15/01/2021, con la quale il Tribunale Penale ambrosiano, decidendo due incidenti di esecuzione riuniti aventi ad oggetto la confisca di un immobile, ha rigettato quello promosso dalla società cessionaria del credito assistito da ipoteca (iscritta, *ça va sans dire*, prima del sequestro preventivo), per il cui soddisfo l'istituto di credito mutuante aveva instaurato procedimento di espropriazione forzata in seno al quale si era poi verificata l'aggiudicazione e accolto quello promosso dall'aggiudicatario dell'immobile subastato.

La società cessionaria del credito garantito da ipoteca si è vista rigettare l'incidente d'esecuzione per non aver fornito prova della sua (*rectius* del cedente, suo dante causa) buona fede ed anzi aver *"colpevolmente fatto affidamento su una situazione che non offriva sufficienti garanzie in ordine al soggetto mutuatario"*, quest'ultimo resosi colpevole del reato previsto e punito dall'art. 12 co. 5bis D.Lvo 286/1998, per aver dato alloggio ovvero ceduto, anche in locazione, un immobile ad uno straniero privo di titolo di soggiorno, nella fattispecie in esame gli "ospiti" erano nove.

L'aggiudicatario invece è stato premiato, e quindi ora "*meglio alloggia*" nel senso proprio del termine, grazie alla tempestiva attività del delegato alla vendita milanese, che ha trascritto il decreto di trasferimento (arrivando) prima che l'autorità penale trascrivesse la confisca.

I fatti di causa vedono la società cessionaria acquistare un portafoglio di crediti derivanti da mutui ipotecari tra cui quello di € 101.459,89 concesso dall'istituto di credito XY Spa per l'acquisto dell'immobile poi oggetto di pignoramento da parte di detto istituto, successivamente sottoposto a sequestro preventivo dal Tribunale di Milano, aggiudicato e trasferito e poi confiscato con sentenza definitiva.

Il Giudice penale evidenzia che l'Istituto di credito erogò nel marzo del 2011 il mutuo da cui deriva il credito per l'acquisto dell'immobile e che la società ricorrente è la titolare dell'ipoteca volontaria iscritta sull'immobile a garanzia del mutuo.

La decisione circa il rigetto dell'istanza del cessionario del credito muove dal principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 45572/2007 secondo cui "*Il terzo titolare di un diritto reale di garanzia su bene confiscato può far accertare, mediante incidente di esecuzione dinanzi al competente giudice penale, l'esistenza delle condizioni di permanente validità del diritto costituito dalla anteriorità della trascrizione del relativo titolo rispetto al provvedimento ablatorio e da una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole con onere della prova a carico dell'interessato*".

Nel caso in esame il ricorrente cessionario del credito ipotecario non avrebbe dato prova della buona fede, limitandosi a sottolineare l'anteriorità della concessione del mutuo prima dell'emissione della misura cautelare e l'assenza di rapporti tra l'istituto di credito mutuante e il mutuatario (resosi colpevole del reato sopra indicato) da cui l'assenza di qualunque forma di condivisione della destinazione illecita o della realizzazione di azioni criminali.

Il Giudice dell'esecuzione penale osserva che nulla era stato allegato avuto riguardo alle verifiche reddituali e patrimoniali eseguite dalla banca mutuante sulla persona del mutuatario e sulla sua condotta civile e che, in base alla situazione rappresentata, non si poteva che concludere che l'istituto di credito nell'erogare il mutuo avesse colpevolmente fatto affidamento su una situazione che non offriva sufficiente garanzia in ordine al soggetto mutuatario.

E ancora sul punto il Giudice penale rileva che dalla documentazione in atti la banca aveva accertato, in capo al mutuatario, redditi non regolari e assai modesti (meno di € 9000,00 nel 2010 meno di € 21000,00 nel 2011) *“in nessun modo tranquillizzante in merito all'effettiva capacità del mutuatario di far fronte ai pagamenti senza ricorrere ad espedienti illeciti; non risulta alcun serio approfondimento in ordine alle concrete fonti dei redditi né accertamento in ordine alle reali condizioni di vita e alla condotta morale”*. E ancora, il Giudice penale fa leva sulla *“natura meramente formale dell'istruttoria effettuata”* dall'ente mutuante che *“stride con la situazione accertata pochi mesi dopo (febbraio 2012) allorquando Tizio (ndr l'imputato) abitava l'appartamento unitamente ad almeno altre 9 persone alcune delle quali irregolari sul territorio dello Stato ciascuna delle quali gli corrispondeva cento euro mensili e oltre, in cambio di tale precaria dimora”*.

La decisione trova conferma nella nota sentenza 9/1999 delle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte in cui risulta precisato che il diritto reale di garanzia può sopravvivere alla confisca della cosa soltanto in presenza di *“affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza”*.

Il difetto di diligenza altro non è che una forma di condotta colposa di cui si è reso responsabile il creditore ipotecario nel caso di specie.

Concedere un mutuo finalizzato all'acquisto di un immobile a un soggetto che, documentalmente, non è in grado di offrire idonee garanzie per la restituzione di quanto ricevuto, “*senza ricorrere ad espedienti illeciti*”, integra una condotta colposa in violazione del principio di buona fede, tale da rendere immeritevole la tutela del credito conseguente all'inadempimento del mutuatario/debitore, nell'ipotesi di confisca dell'immobile offerto in garanzia.

Nel caso di specie l'immeritevolezza è *ab origine* e non già sopravvenuta e conduce a conseguenze drastiche quali l'impossibilità di recuperare il credito maturato. Se da un lato ciò dovrà rendere più efficace e veritiera l'istruttoria delle pratiche di finanziamento da parte degli istituti di credito evitando l'erogazione di denaro a chicchessia, è inevitabile che ciò potrà comportare altresì la contrazione dell'erogazione e della circolazione di danaro.

Nel caso di specie il Giudice dell'esecuzione penale ha affermato che la banca non avrebbe dovuto erogare il mutuo e l'incidente di esecuzione non può essere accolto per assenza di buona fede stante la condotta colposa nello svolgimento dell'istruttoria per la sua concessione.

Il cessionario del credito, dal canto suo, ha omesso di svolgere le ispezioni ipotecarie prima di acquistare un credito garantito da un bene immobile, già attinto da sequestro preventivo penale. Dall'ordinanza in commento si legge infatti che “*solo in seguito, attraverso ispezioni ipotecarie apprendeva della disposta confisca divenuto irrevocabile il 27 aprile 2019*”. Affermazione, questa del cessionario, tanto inutile quanto rappresentativa della leggerezza con la quale tale soggetto ha svolto la propria attività.

Rigettato l'incidente di esecuzione promosso dal cessionario del credito nonché creditore procedente nella procedura di espropriazione immobiliare e accolto l'incidente di esecuzione dell'aggiudicatario in capo al quale permane la proprietà del bene attinto da sequestro, ma che non può più quindi essere devoluto al

patrimonio dello Stato in forza della confisca revocata, resta da verificare il destino di quanto ricavato dalla vendita all'asta di detto immobile.

Atteso che gli effetti della confisca, nel caso di specie, risultano permanere riguardo al diritto del creditore ipotecario, si ritiene che il vincolo impresso dall'atto ablatorio si debba considerare “*trasportato*” sulle somme introitate dalla procedura esecutiva che dovranno per l'effetto essere rimesse all'Erario.

Quanto all'incidente di esecuzione proposto dall'aggiudicatario dell'immobile subastato e attinto da sequestro preventivo penale (trascritto dopo la trascrizione dell'atto di pignoramento), il Giudice penale, sulla scorta del rilievo che la confisca era stata disposta dopo l'avvenuto trasferimento del bene in favore dell'aggiudicatario ricorrente nel procedimento di incidente di esecuzione, ha accolto il ricorso revocando i provvedimenti ablatori reali emessi dall'autorità penale.

L'ordinanza in commento sul punto afferma che “*non costa alcun collegamento tra l'attuale proprietario (ndr l'aggiudicatario ricorrente) e Tizio (ndr il mutuatario imputato), nè coinvolgimento nella vicenda illecita che ha determinato il sequestro e la confisca. Caio (ndr l'aggiudicatario) estraneo alla vicenda processuale e all'erogazione del mutuo e aggiudicatario del bene nella competente sede civile, è sicuramente soggetto in buona fede e la disposta confisca non ha alcuna ragion d'essere nei confronti di persona divenuta precedentemente proprietaria del bene ed estranea ai fatti. Risulta evidente che ove tali circostanze fossero state conosciute al giudice penale che ha emesso la sentenza la confisca non sarebbe stata disposta in quanto il bene era ormai di proprietà di soggetto terzo estraneo al reato e da considerarsi in buona fede sensi di legge*”.

Nel caso di specie la buona fede dell'aggiudicatario è data come sussistente per l'assenza di collegamenti con l'imputato in relazione alla vicenda processuale e all'erogazione del mutuo e,

per l'effetto, la confisca è stata ritenuta priva di ragion d'essere nei confronti di *“persona divenuta precedentemente (ndr rispetto alla confisca) proprietaria del bene ed estranea ai fatti”*.

*Rebus sic stantibus* si dovrebbe affermare che dirimente al riguardo sia l'avvenuta trascrizione del trasferimento coatto in epoca precedente alla confisca, che, come si legge dall'ordinanza non sarebbe neppure dovuta essere disposta se il Giudice penale fosse stato informato dell'avvenuto trasferimento.

L'acquisto in capo all'aggiudicatario tuttavia prevale per effetto dell'antiorità della trascrizione dell'atto di pignoramento e dell'ipoteca rispetto a quella del sequestro preventivo penale, risultando così irrilevante il momento in cui la confisca sia stata disposta e trascritta.

Se poi la procedura esecutiva immobiliare è stata incardinata per il recupero di un credito garantito da ipoteca iscritta prima del sequestro preventivo anche se quest'ultimo sia a sua volta stato trascritto prima dell'atto di pignoramento, da ciò solo dovrebbe derivare la sopravvivenza di tale diritto di garanzia rispetto alla confisca, con la conseguenza che anche qualora intervenisse medio tempore la confisca, che è un acquisto a titolo derivativo, dovrebbe prevalere sempre il diritto del precedente in buona fede e far salvo l'acquisto dell'aggiudicatario (Cass. pen. SS.UU. 9/1999, Cassazione Civile sentenze 16227/2003, 845/2007 e 20664/2010).

Premesso che al caso in esame non sono applicabili le disposizioni – speciali ed eccezionali – contenute nel Codice delle leggi antimafia di cui al D.lg. 159/2011, il principio sopra espresso trova conferma nel disposto degli artt. 2915 e 2919 cc a mente dei quali rispettivamente *“non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante atti che importino vincoli di indisponibilità dei beni, se non sono stati trascritti prima del pignoramento”* e *“non sono opponibili all'acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione”*.

L'inopponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva (nel nostro caso l'aggiudicatario) dipende piuttosto dal fatto che la trascrizione del sequestro preventivo sia stata effettuata in data posteriore a quella dell'ipoteca e del pignoramento immobiliare.

Sul punto così si esprime la Suprema Corte col recente arresto n. 28482 del 10/12/2020 secondo cui *“se la trascrizione del sequestro preventivo è successiva a quella del pignoramento, il bene deve ritenersi appartenente al terzo aggiudicatario pieno iure, con conseguente impossibilità di una confisca posteriore all'acquisto. L'evoluzione della disciplina sostanziale e processuale della confisca (tra cui soprattutto quella introdotta dalla razionalizzazione operata con la legge 17 ottobre 2017, n. 161) e la giurisprudenza di legittimità penale hanno chiaramente interpretato come speciale la disciplina dettata dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia), così escludendo che questa possa reputarsi invece espressione di un principio generale di prevalenza delle esigenze pubblicistiche sottese ai corrispondenti istituti in materia penale e di prevenzione. Ne segue che, da un lato, i rapporti tra confisca e procedure esecutive civili sono regolati dal d.lgs. 159/2011 (con sostanziale prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi, che solo se di buona fede possono vedere tutelate le loro ragioni, ma in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale) esclusivamente nelle ipotesi di confisca che sono disciplinate da quello direttamente o da norme che esplicitamente vi rinviano e, dall'altro, che pure a regolare i rapporti tra le tipologie di confisca diverse da quelle del d.lgs. 159/2011 (e da quelle ad esse equiparate per espressa previsione normativa) e le procedure esecutive civili si applica il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri”*.

Da ultimo v'è da sottolineare la corretta e ferma visione del Giudice dell'esecuzione civile in ordine alla disciplina della delicata materia e alle disposizioni impartite al proprio ausiliario,

il delegato alla vendita, quanto alla prosecuzione delle operazioni di vendita nonostante l'atto ablatorio pendente sull'immobile.

Dalla lettura dell'ordinanza in commento si evince che l'aggiudicatario (e quindi ogni offerente), sia stato messo al corrente, per effetto della perizia e dell'avviso di vendita, della pendenza del sequestro preventivo e che ciononostante si sia determinato all'acquisto.

Si apprende altresì che l'istanza svolta dall'aggiudicatario dopo la confisca per ottenere la restituzione del prezzo versato alla procedura, sia stata rigettata dal G.E. coerentemente con la linea adottata di non lasciare la procedura in uno stallo determinato dall'attesa (spesso purtroppo lunga) della decisione in ordine all'eventuale proposizione dell'incidente di esecuzione penale.

Questo è infatti un altro possibile *modus operandi* utilizzabile per addivenire all'ordine di cancellazione dell'atto ablatorio (che una volta concesso potrà essere attuato a cura del custode giudiziario o del creditore procedente) prima di porre in vendita l'immobile rendendolo così più appetibile ed evitare all'aggiudicatario ulteriori costi (quelli di assistenza legale per l'incidente di esecuzione) non facilmente preventivabili e di cui costui potrebbe chiedere la ripetizione alla procedura in applicazione analogica del secondo comma dell'art. 2770 cc

Da ultimo, con particolare riguardo al caso di specie, in assenza di specifica disposizione nell'ordinanza in commento, si dovrà verificare se sia possibile - nell'interesse dell'aggiudicatario ai fini di non intralciare la regolare circolazione del bene immobile acquistato all'asta - addivenire alla cancellazione del sequestro preventivo penale e della confisca, atteso il “*parallelo*” rigetto della domanda di revoca dei medesimi atti ablatori richiesta dal cessionario del credito.



Proc. n. 524/2020 SIGE più 669/2020 SIGE

IL TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione Undicesima Penale,  
in funzione di giudice dell'esecuzione,

nella persona del dott. Carlo Giovanni Cotta, decidendo sugli incidenti di esecuzione, riuniti, proposti rispettivamente da:

- F. [redacted] s.p.a.;

[redacted]  
entrambi aventi per oggetto la revoca (ovvero dichiarazione di inefficacia o di non opponibilità nei rispettivi confronti) della confisca dell'immobile sito in Milano, via Pietro [redacted] 14, quarto piano, [redacted] appunto oggetto di confisca definitiva nell'ambito del procedimento [redacted] venne condannato in ordine al delitto di cui all'art. 12 comma 5 bis D. L. vo 286/1998 (alloggio a titolo oneroso di straniero provi di titolo di soggiorno), con sentenza del Tribunale di Milano in data 11 marzo 2019, definitiva il 27 aprile 2019, acquisito il parere del Pubblico Ministero, ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

Deve premettersi che il Pubblico Ministero ha dato parere contrario all'accoglimento della richiesta di [redacted], e parere favorevole all'accoglimento della richiesta di [redacted]

Nel prendere in esame la richiesta di [redacted] management s.p.a., deve rilevarsi che la società [redacted] spv acquistò un portafoglio di crediti derivanti da mutui ipotecari, e conferì a [redacted] management s.p.a. procura speciale per la gestione e il recupero di tali crediti.

Tra tali crediti vi è quello, per l'importo di euro 101.459, 89 derivante dal mutuo ipotecario concesso da [redacted] s.p.a. (già [redacted] di [redacted] s.p.a.) [redacted] per l'acquisto dell'immobile sopra indicato, sottoposto a sequestro preventivo dal Tribunale di Milano (posteriormente rispetto alla concessione del mutuo e all'iscrizione dell'ipoteca), e poi confiscato con sentenza definitiva.

Con atto di pignoramento immobiliare del 28 novembre 2016 di  
 a avviava un procedimento di esecuzione forzata che si concludeva  
 con l'aggiudicazione del bene.

Solo in seguito, attraverso ispezione ipotecaria, apprendeva della disposta confisca,  
 divenuta irrevocabile il 27 aprile 2019.

E' pacifico in atti che l'istituto di credito erogò nel marzo del 2011 il mutuo da cui deriva  
 l'attuale credito, per l'acquisto dell'immobile, e che la società istante è l'attuale titolare  
 dell'ipoteca volontaria iscritta sull'immobile a garanzia del mutuo.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte *"il terzo titolare di un diritto reale di  
 garanzia su bene confiscato può far accertare, mediante incidente di esecuzione  
 dinanzi al competente giudice penale, l'esistenza delle condizioni di permanente  
 validità del diritto, costituite dall'antiorità della trascrizione del relativo titolo rispetto al  
 provvedimento ablatorio e da una situazione soggettiva di buona fede, intesa come  
 affidamento incolpevole, con onere della prova a carico dell'interessato"* (Cass.,  
 sezione I, 21 novembre 2007, n. 45572, Upgrade s.r.l. Brescia).

Orbene, la prova della buona fede, nel senso posto in rilievo dalla Suprema Corte, non  
 è stata fornita,

Sul punto l'istante (procuratore speciale di società che ha acquisito il credito insieme a  
 molti altri, senza alcun controllo specifico) si limita ad osservare che il credito è stato  
 concesso da a più di due anni prima  
 dell'emissione della misura cautelare, e che l'assenza di rapporti tra la banca e il  
 Munshi porta ad escludere che vi sia stata qualunque forma di condivisione della  
 destinazione illecita o della realizzazione di azioni criminali.

Nulla è allegato o asserito in merito alle verifiche reddituali e patrimoniali eseguite dalla  
 banca mutuante sulla persona del mutuatario e sulla sua condotta civile.

In base alla situazione rappresentata (nessun controllo è stato dimostrato, e neppure  
 meramente dichiarato, dal soggetto cui incombeva l'onere della prova) si dovrebbe  
 senz'altro concludere che l'istituto di credito, nell'erogare il mutuo, abbia  
 colpevolmente fatto affidamento su una situazione che non offriva sufficienti garanzie  
 in ordine al soggetto mutuatario.

Dagli atti del fascicolo penale, prodotti non dall'istante ma dal Pubblico Ministero in sede di formulazione di parere, risultano in verità superficiali accertamenti, da cui risultavano redditi non regolari e assai modesti (meno di 9.000 euro nel 2010, meno di 21.000 euro nel 2011, di per se stessi in nessun modo tranquillizzanti in merito alla effettiva capacità del mutuatario di far fronte ai pagamenti senza ricorrere ad espedienti illeciti; non risulta alcun serio approfondimento in ordine alle concrete fonti dei redditi, né accertamento in ordine alle reali condizioni di vita e alla condotta morale

La natura meramente formale dell'istruttoria effettuata stride con la situazione accertata pochi mesi dopo (febbraio 2012) [redacted] abitava l'appartamento unitamente ad almeno altre nove persone, alcune delle quali irregolari su territorio dello Stato, ciascuna delle quali gli corrispondeva somme di mensili di cento euro e oltre in cambio di tale precaria dimora.

Tale evoluzione dei fatti non può essere ritenuta estranea all'area di ragionevole prevedibilità.

Se adeguati controlli fossero stati effettuati sarebbe stata ancor più chiara la scarsa consistenza e significatività della situazione reddituale e patrimoniale [redacted] e in ogni caso la mera valutazione dei documenti formali richiesti avrebbe dovuto ragionevolmente indurre la banca a non erogare il mutuo.

Deve dunque escludersi, per i profili di colpa evidenziati, la sussistenza di una situazione di buona fede ai sensi di legge.

Pertanto, non essendo stata fornita la prova della buona fede dell'istante, la richiesta deve essere respinta, e deve escludersi il diritto dell'istante a far valere ulteriormente il proprio credito nelle competenti sedi, essendo naturalmente salvi gli effetti di quanto verificatosi nella procedura esecutiva civile.

Venendo alla richiesta di [redacted] deve rilevarsi che la situazione è sostanzialmente diversa, poiché [redacted] non è il mero titolare di un diritto reale di garanzia, ma l'attuale proprietario del medesimo immobile.

L'istante ha documentato di essere divenuto proprietario dell'immobile a seguito di aggiudicazione all'asta avvenuta il 10 marzo 2018, e di decreto di trasferimento in data 27 marzo 2018, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in data 2 maggio 2018.

Ciò a seguito della procedura esecutiva promossa da C [redacted] e [redacted] s.p.a. nei confronti di [redacted], in forza dell'ipoteca volontaria iscritta con l'erogazione del mutuo.

Come risulta dalla stessa istanza, la sottoposizione a sequestro preventivo era ben conosciuta, nell'ambito della procedura esecutiva, ben prima dell'asta e dell'aggiudicazione.

Solo nel marzo 2019, tuttavia [redacted] apprendeva dell'avvenuta confisca, adottata con la sentenza penale pronunciata nei confronti del [redacted].

Lamenta poi [redacted] che l'istanza da lui svolta in sede civile per la restituzione della somma versata per l'acquisto all'asta dell'immobile è stata respinta.

E' un dato di fatto che la confisca è stata disposta, con la sentenza in data 11 marzo 2019, definitiva il 27 aprile 2019, ben dopo l'acquisizione della proprietà dell'immobile da parte del [redacted] (avvenuta nel 2018), e che dunque detta confisca ha riguardato immobile non più di proprietà dell'imputato [redacted] e ormai divenuto di proprietà di soggetto certamente estraneo al reato, che oltretutto ha acquisito il bene a seguito di una regolare procedura esecutiva civilistica.

Deve rilevarsi che non consta alcun collegamento tra l'attuale proprietario e [redacted] né coinvolgimento nella vicenda illecita che ha determinato il sequestro e la confisca.

[redacted] estraneo alla vicenda processuale e all'erogazione del mutuo, e aggiudicatario del bene nella competente sede civile, è sicuramente soggetto in buona fede, e la disposta confisca non ha alcuna ragion d'essere nei confronti di persona divenuta precedentemente proprietaria del bene ed estranea ai fatti.

Risulta evidente che, ove tali circostanze fossero state conosciute al giudice penale che ha emesso la sentenza, la confisca non sarebbe stata disposta, in quanto il bene era ormai di proprietà di soggetto terzo, estraneo al reato e da considerarsi in buona fede ai sensi di legge.

Pertanto la confisca, come richiesto [redacted] deve essere revocata, in una con il precedente provvedimento di sequestro preventivo adottato dal Giudice per le indagini preliminari, non più attuale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 665 e 670 c.p.p.

RESPINGE

l'incidente di esecuzione promosso da [redacted] inagement;  
in accoglimento dell'incidente di esecuzione promosso da [redacted]

REVOCA

la confisca disposta con sentenza del Tribunale di Milano in data 11 marzo 2019,  
definitiva il 27 aprile 2019, avente per oggetto l'immobile sito in Milano, via Pietro  
1, quarto piano, già di proprietà di [redacted]

REVOCA

conseguentemente il sequestro preventivo precedentemente disposto sull'immobile.

MANDA

alla cancelleria gli adempimenti di competenza, e in particolare la comunicazione alle  
parti istanti e al Demanio presso la locale Avvocatura dello Stato.

Milano, 15 gennaio 2021

Il Giudice



11<sup>a</sup> Sezione Penale  
Depositato in Cancelleria  
IL 15 GEN. 2021  
ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Maria Grazia FUSCO

